


scuola equiparata dell' infanzia

statuto



PREMESSA STORICA

L'Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù si è stabilito in Trento ad opera della Fondatrice, Santa Teresa Verzeri, nel 1844 con il fine dell'educazione cristiana della gioventù.


A questo scopo fin dall'inizio ha istituito scuole per l'istruzione elementare e per la formazione delle maestre. Agli albori del 1900 aprì anche una sezione di scuola materna nelle sale a pianterreno dello stabile che guarda su Piazza Santa Teresa Verzeri 4.

A salvaguardia del patrimonio storico e culturale della realtà in cui questa scuola materna è nata, l'Associazione Scuola Equiparata dell'Infanzia S. Cuore riconosce ed assume l'intenzionalità educativa dell'Istituto che l'ha fondata.

A seguito della Legge Provinciale n. 13 del 1977, e successive modificazioni, questa scuola materna, conservando e valorizzando la sua autonomia istituzionale, pedagogica ed organizzativa, si è aperta ad una più vivace partecipazione dei genitori attraverso l'equiparazione.

Intende inoltre camminare con i tempi:

- in ordine al Territorio, curando il raccordo e la collaborazione con le diverse agenzie pubbliche e private nel quadro dell'ordinamento prescolastico Trentino;
- in ordine all'organizzazione ed all'aggiornamento dell'attività educativa, collaborando con i competenti servizi della Federazione Provinciale Scuole Materne.



STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata "Scuola Equiparata dell'Infanzia S. Cuore" con sede in Trento, Piazza Santa Teresa Verzeri, n. 4.

ART. 2 - SCOPO

Scopo dell'Associazione è la gestione della scuola dell'infanzia con fini di pieno e armonico sviluppo della personalità dei bambini per una loro educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i figli e secondo i principi della concezione cristiana della vita.

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

ART. 3 - RAPPORTI

L'Associazione aderisce alla Federazione Provinciale delle Scuole Materne, di cui accetta lo Statuto e l'Ordinamento. La gestione della scuola deve avvenire comunque nell'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

ART. 4 - ISCRIZIONI E FREQUENZA

La scuola accoglie i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione, secondo quanto stabilito dalla legge.

Per l'iscrizione, la frequenza e i servizi di mensa valgono le disposizioni di legge vigenti.

ART. 5 - MEZZI

I mezzi per ottenere lo scopo sono:

- il patrimonio immobiliare e mobiliare messo a disposizione dall'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesù secondo specifica convenzione;

- il patrimonio mobiliare della scuola;
- le quote sociali;
- donazioni di varia natura, a favore della Scuola dell'Infanzia, che saranno accettate dal Consiglio Direttivo previo consenso dell'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù;
- i finanziamenti pubblici.

ART. 6 - SOCI

Sono soci ordinari:

- il genitori e i legali rappresentanti dei bambini iscritti e frequentanti la scuola, che si impegnano ad accettare il presente Statuto e versano la quota sociale annua;
- le persone fisiche o giuridiche la cui richiesta di adesione è accolta a norma di Statuto (Art. 12) e che hanno versato entro il termine annuale stabilito la quota sociale.

Sono soci benefattori:

- le persone fisiche o giuridiche che abbiano reso alla scuola servizi o prestazioni di rilievo.

La qualità di socio benefattore si acquista con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri componenti.

Sono soci di diritto:

- l'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù nella persona della Superiora pro-tempore o suo delegato;
- la Federazione Provinciale delle Scuole Materne di Trento nella persona del Presidente o suo delegato.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni socio ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto ed il dovere di contribuire al buon andamento dell'Associazione uniformandosi alle deliberazioni degli organi sociali.

Ogni socio, in linea di principio, è tenuto ad accettare le cariche che gli vengono proposte dall'Assemblea.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria su richiesta di un quinto dei soci o dello stesso Consiglio Direttivo.

Partecipano con diritto di voto anche i membri del Consiglio Direttivo in carica.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione che all'inizio di seduta proporrà la nomina di un segretario e di due scrutatori.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, tenuto conto delle eventuali deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita trascorsa almeno un'ora dalla prima con qualsiasi numero di presenti.

È ammessa la partecipazione per delega da socio ad altro socio: ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 10 - ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano le seguenti attribuzioni:

- approvare entro quattro mesi il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale della scuola coincidente con l'anno scolastico, che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo;
- nominare i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
- approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e decidere sulle linee programmatiche dell'Associazione;
- apportare modifiche allo Statuto sociale;
- decidere sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di n. 7 componenti:

- la Superiora pro-tempore dell'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù o suo delegato;
- una rappresentante della Federazione Provinciale delle Scuole Materne;
- n. 4 soci eletti dall'Assemblea;
- n. 1 socio nominato dalla Superiora pro-tempore dell'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù.

Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Eventuali surroghe avvengono per i membri elettivi secondo l'ordine dei voti ottenuti in sede di elezione assembleare.

Il Consiglio ha facoltà di cooptare, senza diritto di voto, persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli organi e del servizio scolastico.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vicepresidente;
- nominare il segretario economo definendone le mansioni;
- accettare i soci e fissare l'ammontare delle quote sociali e il termine per il loro versamento;
- attuare i deliberati dell'Assemblea;
- accettare donazioni di varia natura a favore della scuola dell'infanzia previo consenso dell'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù;
- curare l'amministrazione dell'Associazione e la gestione del servizio scolastico provvedendo alla manutenzione dei beni mobili e immobili, all'acquisto, conservazione e rinnovo di attrezzature e arredamento, garantendo l'idoneità igienica e didattica dei locali della scuola;
- compilare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- assumere il personale insegnante e ausiliario, con trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;
- vigilare sul rispetto, nell'azione educativa della scuola, dei principi di cui all'art. 2 del presente Statuto;

- definire il regolamento della scuola sentito il Comitato di Gestione;
- organizzare il servizio mensa adottando le tabelle dietetiche predisposte dalla Federazione Provinciale delle Scuole Materne secondo le indicazioni della Giunta provinciale;
- decidere l'ammissione gratuita o agevolata di bambini di famiglie in disagiate condizioni economiche;
- provvedere agli adeguamenti normativi secondo le indicazioni degli organi previsti dalla vigente legislazione e dal patto federale;
- curare il regolare funzionamento didattico e amministrativo della scuola, fatte salve le competenze del Comitato di Gestione;
- esaminare le proposte che provengono dal Comitato di Gestione in materia di sua competenza;
- vigilare sul regolare funzionamento del Comitato di Gestione invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità, provvedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per mancato funzionamento, promuovendo le operazioni per la sua costituzione;
- decidere l'esclusione dei soci inadempienti per la mancata osservanza degli obblighi associativi.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio si tengono di norma a scadenza bimestrale e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza del Consiglio stesso ne ravvisi la necessità.

La seduta è valida quando sono presenti almeno n. 4 consiglieri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14 - ASSENZE E DIMISSIONI

L'assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la decadenza da consigliere.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio spetta al Presidente di convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci, cui compete il diritto di accettare o respingere le dimissioni e il dovere di procedere eventualmente al rinnovo del Consiglio.

Nell'impossibilità di indire la nuova Assemblea, la Federazione Provinciale delle Scuole Materne nominerà un commissario con il compito di convocare regolare Assemblea nel più breve tempo possibile.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne ha la firma sociale. Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e attuarne le decisioni;
- dirigere l'attività sociale, coordinando l'esercizio delle competenze dei singoli organi;
- riferire sull'attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio periodicamente e, su mandato del Consiglio, all'Assemblea dei soci;
- tenere rapporti con autorità, enti pubblici e verso terzi;
- adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 16 - VARIAZIONI DELLO STATUTO

Eventuali variazioni del presente Statuto, sentita la Federazione, sono da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea convocata con lettera personale ad ogni socio spedita almeno otto giorni prima.

L'Assemblea potrà validamente deliberare le proposte variazioni con l'approvazione dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie statutarie tra soci verranno inappellabilmente definite dal Consiglio Direttivo, quelle tra soci e Consiglio Direttivo saranno sottoposte al giudizio dell'Assemblea generale.

ART. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione e conseguente chiusura della scuola il patrimonio passerà all'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù di Trento con l'obbligo di destinazione ad opere di educazione o istruzione.

ART. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia.

*Letto, discusso ed approvato nell'Assemblea dei soci del 16 febbraio 1990
è modificato il 17 dicembre 1998.*

Finito di stampare nel mese di giugno 2008

